



COMUNE DI MOGLIANO VENETO



(Provincia di Treviso)

Prot. n. 21234-----

-----DISCIPLINARE-----

INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR PER RESISTERE AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 1779 del 15.05.2017 EMESSO IN SEGUITO AL RICORSO PER INGIUNZIONE PROMOSSO DA INTESA SANPAOLO S.P.A. CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.-----

-----TRA-----

- La Dott.ssa Luisa Greggio, in qualità di Segretario del Comune di Mogliano Veneto, la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso (c.f. 00565860269) che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata per brevità "Comune";

-----E-----

- L'Avv. Pietro Calzavara del Foro di Treviso, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) e l'Avv. Diego Signor, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) dello Studio Barel Malvestio & Associati con studio in Treviso Viale Monte Grappa n. 45 e in San Vendemiano - Via Friuli n. 10, che nel prosieguo dell'atto saranno chiamati per brevità "professionisti".-----

- Visto il ricorso per ingiunzione pervenuto al Comune in data 19.05.2017 con richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. promosso da Intesa Sanpaolo S.p.a. contro il Comune di Mogliano Veneto e il decreto ingiuntivo del Tribunale di Treviso n. 1779 del 15.05.2017 con il quale viene ingiunto al Comune di pagare a Intesa Sanpaolo S.p.A. entro quaranta giorni dalla notifica del decreto la somma di Euro 3.520.372,75, gli interessi come da domanda e le spese della procedura di

W

*[Handwritten signature]*

ingiunzione;-----

- Richiamata la D.G.C. n. 168 del 15.06.2017 con la quale è stato autorizzato il Sindaco a resistere avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Treviso n. 1779 del 15.05.2017 mediante opposizione allo stesso;-----

- Richiamati il preventivo degli Avvocati del 12.06.2017, assunto al protocollo dell'Ente n. 19688 in data 13.06.2017 e la determinazione del Dirigente di Settore - Segretario Generale n. 409 del 23.06.2017 di approvazione del presente atto.-----

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, -----

-----SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE-----

Art. 1 – OGGETTO -----

Il Comune di Mogliano Veneto, come sopra rappresentato, affida agli Avvocati Pietro Calzavara e Diego Signor il patrocinio legale nel contenzioso di cui in premessa.

Art. 2 – DURATA -----

L'incarico è conferito fino alla definizione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Treviso emesso in seguito al ricorso per ingiunzione, con richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 642 del c.p.c., promosso da Intesa Sanpaolo S.p.A. contro il Comune di Mogliano Veneto, salvo quanto disposto dal successivo art. 6 del presente atto. -----

Art. 3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA -----

1. I professionisti si obbligano a: -----

a) prestare assistenza giuridica in ordine alla questione dedotta in giudizio, producendo al Comune che ne faccia richiesta delucidazioni scritte, pareri legali sull'opportunità di instaurare e/o proseguire la lite, di concludere transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti, comportamenti e provvedimenti che, in

conseguenza del giudizio, il Comune dovrà adottare a tutela dei propri interessi e di-  
ritti, compresa la redazione di atti di transazione; -----

b) informare per iscritto (anche via e-mail) il Servizio Legale dell'Ente su tutte le  
iniziative ed attività intraprese inerenti e conseguenti il presente incarico, aggiornar-  
lo sul calendario ed esito di ciascuna udienza e, periodicamente, sullo stato del pro-  
cedimento, comunicando altresì il numero d'iscrizione a ruolo della causa o altri di-  
versi estremi che ne consentano, ove previsto, la consultazione diretta sul sito web  
dell'autorità giudiziaria competente; -----

c) trasmettere al Servizio Legale copia di tutti gli atti (citazione, ricorso, memorie,  
comparse ecc.) redatti nell'interesse del Comune e di tutti quelli di controparte; -----

d) trasmettere tempestivamente al Servizio Legale il provvedimento giurisdizionale  
che conclude il giudizio; -----

e) prospettare la miglior soluzione tecnica da adottarsi in conseguenza dell'esito del  
giudizio. -----

2. I professionisti s'impegnano ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo, nel pieno rispetto della legge, del codice deontologico e della fiducia accordata. Essi non possono delegare terzi all'espletamento del mandato senza il previo consenso scritto del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza. -----

3. I professionisti dichiarano di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. -----

4. I professionisti s'impegnano, altresì, a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Mogliano Veneto per tutta la durata del presente mandato. -----

5. I professionisti non devono avere alcun interesse, rapporto d'affari o di incarico fiduciario, né di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la contropar-



te. Essi non devono, altresì, trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla legge e dall'ordinamento professionale, pena la revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 6 del presente disciplinare.-----

Art. 4 - OBBLIGHI DEL COMUNE -----

1. Il Comune deve provvedere al pagamento della parcella dei professionisti entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento al protocollo generale della relativa fattura, previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva o della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 comma 1, lettera p) del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000.-----



2. Il Comune deve collaborare con i professionisti al fine della miglior difesa dell'Ente per il tramite del Servizio Legale, referente principale. -----

Art. 5 – SPESE LEGALI -----

1. Il corrispettivo per la prestazione di cui al presente contratto ammonta € 27.852,00, oltre a spese generali al 15%, CPA ed IVA e spese per anticipazioni calcolate in presunti Euro 870,00.-----

2. A conclusione di ogni fase del processo, individuata nel preventivo del 12.06.2017, assunto al protocollo dell'Ente n. 19688 del 13.06.2017, i professionisti verranno liquidati, previa presentazione di fattura che i professionisti emetteranno con differimento dell'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto ex art. 6, quinto comma del D.P.R. 633/1972. -----

In caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo (revoca del mandato, definizione o estinzione del procedimento prima della sentenza, ecc.) l'onorario sarà calcolato considerando l'intero onorario fino alla fase processuale in cui l'incarico è terminato. Nel caso di definizione conciliativa o stragiudiziale tra la parti l'onorario sarà aumentato del 20%, previa regolare assunzione di impegno di spesa da parte







dell'Ente.....

Il presente contratto troverà applicazione anche per l'ipotesi in cui il compenso determinato ai sensi del presente contratto risulti maggiore e/o inferiore a quello liquidato dal Giudice in sede di provvedimento giudiziale, salva tuttavia l'ipotesi in cui il compenso liquidato dal Giudice sia maggiore e tale importo venga effettivamente recuperato dal Comune. In tal caso si applicherà il compenso liquidato.....

**Art. 6 - REVOCA E RINUNCIA AL MANDATO .....**

1. Il Comune può revocare il mandato alle liti, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente art. 3, commi 4 e 5, nei seguenti casi: .....

- manifesta negligenza, errori e ritardi ingiustificati; .....
- comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente disciplinare, della legge, del codice deontologico e dell'ordinamento professionale e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici; .....

2. La revoca è disposta dal Dirigente che si occupa degli affidamenti degli incarichi di assistenza legale agli avvocati e viene comunicata al professionista con raccomandata a.r.. Il Comune deve rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate e i diritti e onorari per l'attività effettivamente espletata. ....

3. I professionisti hanno facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza pregiudicare la difesa dell'Ente e con l'obbligo di svolgere con diligenza il mandato processuale sino al momento della loro sostituzione con altro procuratore, pena il risarcimento dei danni. In caso di legittima rinuncia, i professionisti hanno diritto al rimborso delle spese necessarie fino a quel momento sostenute e documentate, ai diritti e onorari per l'attività effettivamente espletata. ....

**Art. 7 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....**

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'espletamento del presente mandato

saranno deferite in via esclusiva all'autorità giudiziaria del Foro di Treviso, previa eventuale segnalazione al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista. -

Art. 8 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE -----

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico dei professionisti. -----

2. La registrazione del presente atto verrà effettuata soltanto in caso d'uso. -----

Art. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY -----


1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, le parti si informano reciprocamente che tutti i dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed al fine esclusivo dell'adempimento del presente contratto. -----

2. Con il presente atto, gli avvocati Pietro Calzavara e Diego Signor vengono nominati "incaricati" del trattamento dei dati personali. -----

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI -----

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui all'art. 2230 e seguenti del Codice Civile, nonché alle altre disposizioni speciali in materia. -----

PERFEZIONATO IN DATA 23.06.2017-----

PER IL COMUNE – Dott.ssa Luisa Greggio 

L'Avv. Pietro Calzavara 

L'Avv. Diego Signor 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., il professionista dichiara espressamente di aver letto e di accettare specificatamente le clausole di cui all'art. 3 (obblighi del professionista), 5 (spese legali), 6 (revoca e rinuncia al mandato)-----

L'Avv. Pietro Calzavara

*Usc. Costanzo*

L'Avv. Diego Signor

*MS*

*Costanzo*